

N. R. G. 6238/2017

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Michela Valente)

-letto il ricorso che precede;

-letta, altresì, l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione -ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

-visto l'art. 151 cpc., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

-visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'*iter* concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. **TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113** dell'8-9 MAGGIO **2014**);

-ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

-ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di **controinteressati**, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* delle amministrazioni di seguito indicate, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un **avviso** sul **sito web istituzionale** del **M.I.U.R., dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito territoriale Provinciale di Bari** - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:



- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il M.I.U.R. ed i citati Uffici Scolastici non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

FISSA

-ai fini della deliberazione del ricorso cautelare l'udienza del 28.6.-2017, ore 9,00;

DISPONE

-che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura della parte ricorrente nei confronti delle controparti nonché dei controinteressati -con le modalità su indicate- entro il 10.6.2017.

Bari, 31/05/2017

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Michela Valente)

